



Le modifiche all'IRPEF, ai contributi sociali ed agli assegni al nucleo familiare della Finanziaria 2007

Nella Nota ISAE di gennaio si analizzano alcuni fra i principali provvedimenti della legge Finanziaria approvata che incidono sui redditi delle famiglie: il ridisegno dell'IRPEF, l'aumento dei contributi per lavoratori dipendenti ed autonomi e l'aumento degli assegni al nucleo familiare.

In sintesi, l'imposta sui redditi personali prevede ora nuovi livelli di scaglioni e di aliquote, rispetto alla normativa 2006, e la sostituzione delle deduzioni dall'imponibile con le detrazioni dall'imposta. L'eliminazione delle deduzioni per carichi familiari ha l'effetto immediato di aumentare la base imponibile, e quindi l'imposta, relativa alle addizionali locali.

Inoltre, nel corso del dibattito parlamentare sono state introdotte correzioni che aumentano gli sconti, rispetto al disegno di legge originario, per i contribuenti con carichi familiari, per i lavoratori dipendenti nella fascia di reddito 23.000-28.000 euro, per i pensionati e per i dipendenti con contratto a tempo determinato. Un'analisi per figure-tipo mostra che la nuova IRPEF determina uno sconto d'imposta sui redditi medio-bassi (fino a 35.000-40.000 euro circa), ed un aggravio sui redditi più elevati, per i lavoratori dipendenti, i pensionati e gli autonomi, mentre non si modifica la situazione dei contribuenti con redditi da lavoro o da pensione inferiori alla soglia di esenzione (cosiddetti "incapienti").

Per quanto riguarda i contributi sociali, la nuova normativa prevede per il 2007 un (lieve) incremento dell'aliquota per i lavoratori dipendenti - per i quali vengono uniformate le aliquote di finanziamento e di computo - ed un aumento più consistente (di quasi due punti percentuali) per gli artigiani e commercianti; infine, per gli iscritti alla gestione separata (collaboratori e lavoratori a progetto), l'aumento dell'aliquota contributiva è di circa 5 punti percentuali, avvicinando il trattamento di tali lavoratori a quello dei lavoratori dipendenti. Mentre per i dipendenti l'impatto è trascurabile, per i lavoratori autonomi interessati da tali norme l'aumento contributivo più che controbilancia gli sconti fiscali.

Infine, gli assegni al nucleo familiare vengono sensibilmente incrementati, sia nel loro importo, sia con riguardo al numero di famiglie beneficiarie. In questo caso, i vantaggi fiscali per le famiglie di lavoratori dipendenti con figli risultano notevolmente amplificati: a titolo di esempio, un nucleo con due figli a carico e con un reddito familiare pari a 25.000 euro in cui il solo capofamiglia, lavoratore dipendente, è percettore di reddito, ottiene un aumento di reddito disponibile di circa 500 euro.

Gli effetti distributivi sul reddito disponibile delle famiglie delle norme qui descritte, rispetto alla normativa in vigore nel 2006, sono valutati dall'ISAE utilizzando il modello di microsimulazione ITAXMOD, basato sui dati dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d'Italia riferita al 2002 ed aggiornata al 2007.

I risultati evidenziano che il 62% delle famiglie ottiene un aumento di 214 euro del reddito disponibile, mentre la percentuale dei nuclei svantaggiati è pari al 29% circa (per queste famiglie, la perdita media risulta vicina a 450 euro).

Sebbene i beneficiari siano concentrati soprattutto nelle fasce intermedie di reddito, si può evidenziare che circa il 47% delle famiglie a basso reddito (quelle nel primo quintile) ottiene un aumento del reddito disponibile, nonostante rimanga alta la quota dei nuclei nello stesso quintile che non subiscono variazioni del prelievo netto (34%).

La disaggregazione territoriale evidenzia che le famiglie che traggono beneficio dalla riforma sono concentrate prevalentemente nelle regioni del Centro (68,8%) e del Nord (62,3%); al Sud, invece, vi è un'elevata percentuale di famiglie che non sono toccate dalla riforma, avendo un reddito troppo basso (cosiddetti incapienti).

Per quanto riguarda l'analisi per fonte di reddito del capofamiglia, si evidenzia che i nuclei di pensionati e lavoratori dipendenti (e assimilati) risultano maggiormente avvantaggiati rispetto alle famiglie degli autonomi.

Considerando la composizione e la numerosità delle famiglie, si rileva che il 68% di quelle di monopercettori con solo coniuge a carico e il 60% circa di quelle con due figli traggono un vantaggio dalla riforma IRPEF.

Infine, i risultati delle simulazioni indicano che, attraverso gli interventi della manovra per il 2007, aumenta la progressività del sistema fiscale, mentre diminuisce, seppur leggermente, l'aliquota media gravante sul reddito disponibile.

Accanto a tali effetti indubbiamente positivi per la maggioranza dei contribuenti, tuttavia, permangono alcuni dubbi su taluni aspetti delle norme summenzionate: i maggiori sgravi sono stati ottenuti attraverso la definizione di un sistema di norme complesso, in cui qualche elemento appare scarsamente coerente con la logica di fondo che sembra sostenere la riforma (ad esempio, le micro-detrazioni); soprattutto, va rilevato che, tanto nel sostegno dei poveri quanto in quello delle famiglie numerose, gli strumenti utilizzati potrebbero non essere i più adeguati, poiché gli sconti fiscali non toccano i soggetti con redditi molto bassi, mentre gli assegni familiari sono una misura categoriale, destinata principalmente a lavoratori dipendenti. Si auspica pertanto che presto vengano affrontati più vigorosamente, anche con altri strumenti, questi nodi, i più importanti nella sfida per una maggiore equità in Italia.

In questa Nota si esaminano alcuni fra i principali provvedimenti, contenuti nella legge Finanziaria recentemente approvata (L. 296/06), che incidono sui redditi disponibili delle famiglie, sia dal lato delle trattenute fiscali (imposte dirette) e contributive che delle erogazioni (assegni al nucleo familiare). Diversi sono gli obiettivi che si vogliono realizzare con le norme recentemente introdotte: nel contesto generale di riduzione del *deficit*, infatti, il ridisegno di aliquote, scaglioni e detrazioni è volto a concedere sconti fiscali alle fasce di reddito medio-basse, a fronte di un maggior prelievo sui contribuenti più ricchi, mentre l'aumento pressoché generalizzato degli assegni familiari (sia nel loro importo sia nel numero di famiglie beneficiarie) è finalizzato a fornire un più esteso e più consistente sostegno delle responsabilità familiari; inoltre, con l'intervento sui contributi dei lavoratori parasubordinati si intende avvicinare il trattamento di tale tipologia a quello dei lavoratori dipendenti; per questi ultimi viene pure disposto un aumento - seppur limitato - delle aliquote contributive, che consente di unificare le aliquote di finanziamento e di computo; infine, per gli artigiani e commercianti si velocizza un processo pluriennale di aumento delle aliquote. Di seguito descriveremo il nuovo regime dell'imposta personale, la struttura dei contributi e quella degli assegni, così come delineati dalla Finanziaria 2007, evidenziando anche le modifiche, rispetto al disegno di legge inizialmente presentato dal Governo¹, introdotte nel corso del dibattito parlamentare, e stimando le conseguenze in termini di effetti redistributivi.

La nuova IRPEF

Le norme riguardanti l'imposizione personale (contenute nei commi 6-8 dell'art. 1) modificano

profondamente il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2006, intervenendo sia sulla struttura di aliquote e scaglioni, sia sugli strumenti che garantiscono l'alleggerimento del carico fiscale in presenza di reddito da lavoro o da pensione e di carichi familiari.

Con riguardo a questi ultimi, è ormai noto che le deduzioni dall'imponibile, introdotte con il primo e il secondo "modulo" della precedente riforma (legge Finanziaria 2003 e 2005), sono ora trasformate in detrazioni dall'imposta. Alcune caratteristiche delle precedenti deduzioni sono mantenute: le detrazioni infatti sono differenziate in base alla tipologia di contribuente (lavoratore dipendente, pensionato, lavoratore autonomo) ed ai carichi familiari, sono decrescenti rispetto al reddito - rafforzando per questa via la progressività del sistema già garantita dalla struttura delle aliquote - e definiscono dei livelli di *no tax area*, al disotto dei quali non si paga imposta. La Finanziaria 2007 eleva tali soglie di esenzione a 8.000 euro per i dipendenti (da 7.500 nel 2006), a 7.500 (da 7.000) per i pensionati (7.750 se con più di 75 anni) ed a 4.800 per i lavoratori autonomi (da 4.500). Naturalmente, in presenza di familiari a carico la soglia al disotto della quale non si pagano imposte è più elevata, grazie alle detrazioni familiari: ad esempio, per un lavoratore dipendente con moglie a carico, tale soglia diviene pari a circa 10.400 euro, mentre supera i 14.800 euro se vi sono anche due figli a carico (maggiori di tre anni).

Tuttavia, si ricorda che, se il contribuente percepisce un reddito immobiliare per la prima casa o dichiara alcuni oneri deducibili (è il caso dei contributi sociali per i lavoratori autonomi), la detrazione spettante è inferiore, poiché la decrescenza viene ora calcolata, a differenza di quanto avveniva con le vecchie deduzioni, sul reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, anziché al netto: quindi, il reddito di riferimento per il calcolo della detrazione

1 Per una descrizione più dettagliata del disegno di legge Finanziaria e per l'analisi degli effetti redistributivi relativi si rimanda al Rapporto ISAE di ottobre 2006.

è più alto, ed è inferiore la detrazione spettante.

Nelle tabelle 1-2 sono riportati i calcoli per la determinazione degli esatti importi delle detrazioni fin qui descritte, al variare del reddito.

Si ricorda che le detrazioni di cui alla tabella 1 devono essere comunque rapportate al periodo di lavoro (o di pensione) nell'anno, e che sono alternative tra loro e non cumulabili². Rispetto al disegno di legge, la versione definitiva contiene numerose modifiche, che qui menzioniamo brevemente:

- sono introdotte le cosiddette “micro-detrazioni” per lavoro dipendente, di importo contenuto (tra i 10 ed i 40 euro), destinate a contribuenti con reddito compreso tra i 23.000 ed i 28.000 euro;
- viene previsto uno specifico trattamento per i lavoratori dipendenti e parasubordinati a tempo determinato, per i quali la detrazione, rapportata ai mesi lavorati, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- sono introdotte nuove detrazioni, lievemente più generose, per i pensionati ultrasettantacinquenni;
- infine, è stabilita l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i pensionati, con reddito da pensione entro i 7.500 euro, che percepiscono solo redditi da pensione e redditi immobiliari derivanti unicamente dalla casa di abitazione; come visto, in assenza di tale specifica norma, con il nuovo calcolo delle detrazioni questi pensionati, godendo di un reddito complessivo maggiore di 7.500 euro a causa del possesso della prima casa, non sarebbero stati esentati dall'IRPEF.

Per quanto riguarda le detrazioni per carichi familiari, le novità nella legge Finanziaria approvata, rispetto alla proposta iniziale, consistono essenzialmente in:

- un sensibile aumento delle detrazioni per il coniuge a carico, ottenuto modificando il coefficiente per il calcolo della detrazione effettiva ed introducendo una modulazione per fasce di reddito (si veda la Tab. 2);
- un incremento delle detrazioni per i figli, relativamente alle famiglie numerose: la detrazione aumenta a partire dai nuclei familiari con due figli, e viene estesa la platea dei beneficiari, per i nuclei con almeno tre figli, innalzando il limite di reddito oltre il quale la detrazione si annulla (per tre figli, tale limite passa da 110.000 a 125.000 euro);
- l'introduzione di ulteriori “micro-detrazioni” per il coniuge a carico, variabili tra i 10 ed i 30 euro per redditi compresi tra 29.000 e 35.200;
- la possibilità per i coniugi non solo di ripartire la detrazione per i figli al 50%, ma anche di assegnarla per intero al coniuge con reddito più alto, in questo modo evitando che la detrazione non venga usufruita completamente nel caso di un coniuge con reddito molto basso³;
- la possibilità - che era stata annullata dal disegno di legge - per i nuclei con figli e coniuge assente che il primo figlio usufruisca della detrazione per il coniuge, se più favorevole⁴.

Il grafico 1 mostra l'importo delle detrazioni familiari, evidenziando le differenze (gli aumenti) introdotte rispetto al disegno di legge.

Nessuna novità, invece, il dibattito parlamentare ha apportato alle aliquote marginali ed agli scaglioni, la cui struttura pur tuttavia è stata profondamente modificata rispetto alla normativa 2006, aumentando il numero di scaglioni (da 4 a 5) e modificando i valori delle aliquote intermedie (mentre l'aliquota minima e massima sono rimaste inalterate): si veda al riguardo la Tab. 3, che fornisce un quadro riassuntivo, riportando anche la si-

² Sotto questo aspetto, la nuova normativa è penalizzante nei confronti dei lavoratori dipendenti che si sono pensionati durante l'anno: fino al 2006, essi potevano cumulare le deduzioni da lavoro e da pensione (rapportandole ai rispettivi mesi), mentre ora devono scegliere la detrazione più favorevole. A (parziale) salvaguardia, tuttavia, la Finanziaria conferma la norma, già prevista nel disegno di legge, secondo cui in ogni caso la detrazione da lavoro dipendente o da pensione spettante nella prima fascia di reddito (fino a 8.000 o 7.500 euro) non può essere inferiore a 690 euro.

³ Naturalmente, il rischio di non poter fruire completamente delle detrazioni permane nel caso in cui anche il coniuge con reddito maggiore fra i due non raggiunga un livello tale per il quale la detrazione abbia completa capienza.

⁴ In effetti tale regola era stata sempre mantenuta per il calcolo delle detrazioni/deduzioni per carichi familiari, nel corso di tutti gli interventi di riforma succedutisi negli ultimi anni.

Tab. 1 DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

Fasce di reddito complessivo	Detrazione spettante
Lavoratori dipendenti (1) (2)	
0 - 8.000	1.840
8.000 - 15.000	$1.338+502*((15.000-Y)/(15.000-8.000))$
15.000 - 55.000	$1.338*((55.000-Y)/(55.000-15.000))$
Oltre 55.000	0
Pensionati (1)	
0 - 7.500	1.725
7.500 - 15.000	$1.255+470*((15.000-Y)/(15.000-7.500))$
15.000 - 55.000	$1255*((55.000-Y)/(55.000-15.000))$
Oltre 55.000	0
Pensionati ultra 75enni (1)	
0 - 7.750	1.783
7.750 - 15.000	$1.297+486*((15.000-Y)/(15.000-7.750))$
15.000 - 55.000	$1297*((55.000-Y)/(55.000-15.000))$
Oltre 55.000	0
Lavoratori autonomi	
0 - 4.800	1.104
4.800 - 55.000	$1.104*((55.000-Y)/(55.000-4.800))$
Oltre 55.000	0
Detrazioni aggiuntive per lavoratori dipendenti	
Fasce di reddito complessivo	Detrazione spettante
23.000 - 24.000	10
24.000 - 25.000	20
25.000 - 26.000	30
26.000 - 27.700	40
27.700 - 28.000	25

(1) La detrazione per lavoratori dipendenti o pensionati nella prima fascia di reddito non può comunque essere inferiore a 690 euro.

(2) La detrazione per i lavoratori dipendenti (e assimilati) a tempo determinato non può comunque essere inferiore a 1.380 euro.

Tab. 2 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Fasce di reddito complessivo	Detrazione spettante
Coniuge a carico	
0 - 15.000	$800-110*(Y/15.000)$
15.000 - 40.000	690
40.000 - 80.000	$690*((80.000-Y)/(80.000-40.000))$
Detrazioni aggiuntive	
29.000 - 29.200	10
29.200 - 34.700	20
34.700 - 35.000	30
35.000 - 35.100	20
35.100 - 35.200	10
Figli a carico (1)	
Figli maggiori di tre anni (2)	$800*((80.000+15.000*N-Y)/(80.000+15.000*N))*N$
Figli minori di tre anni (2)	$900*((80.000+15.000*M-Y)/(80.000+15.000*M))*M$
Altri familiari a carico (2)	$750*((80.000-Y)/80.000)*AF$

(1) In caso di assenza del coniuge, al primo figlio spetta la detrazione del coniuge, se più favorevole.


(2) N, M ed AF indicano, rispettivamente, il numero di figli maggiori e minori di tre anni ed il numero di altri familiari a carico. In presenza di più di tre figli gli importi della detrazione potenziale (800 e 900 euro), sono aumentati di 200 euro (per tutti i figli).

tuazione vigente nel 2002, prima cioè dell'introduzione dei due cosiddetti "moduli" della riforma realizzata nella precedente legislatura.

È importante sottolineare, tuttavia, che le aliquote marginali effettive, in genere, sono più elevate di quelle legali riportate in tabella 3 e sono diversificate a seconda dei livelli di reddito e della condizione (lavorativa e familiare) del contribuente. Infatti, poiché sia le deduzioni sia le nuove detrazioni sono definite in funzione del reddito, l'aumento di imposta all'aumentare del reddito non coincide con l'aliquota legale t , ma dipende anche dai valori assunti di volta in volta dai coefficienti di calcolo delle deduzioni/detrazioni (per un calcolo preciso delle nuove aliquote marginali, si veda la tabella 4).

In generale, dal complesso delle modifiche alla Finanziaria emerse nel corso del dibattito parlamentare ci si attende complessivamente una generale riduzione dell'imposizione per le fasce di reddito medio-basse.

Vanno considerati, tuttavia, alcuni aspetti delle nuove normative (peraltro già presenti nel disegno di legge originario) che incidono sui vantaggi concessi ai contribuenti, riducendone l'entità, in alcuni casi in maniera consistente. Oltre al già citato nuovo metodo di calcolo delle detrazioni, che utilizza come parametro reddituale il reddito complessivo anziché quello al netto degli oneri deducibili, si segnalano infatti due ulteriori elementi: anzitutto, scompare il cosiddetto *family tax planning*, ovvero sia la possibilità per i coniugi di scegliere come ripartire l'agevolazione per i figli nella misura fiscalmente più conveniente (come visto, la nuova normativa dispone che questa sia ripartita al 50% oppure attribuita per intero al coniu-



Tab. 3 SCAGLIONI E ALIQUOTE MARGINALI LEGALI

Scaglioni di reddito (euro)	Aliquote marginali		
	IRPEF 2002	IRPEF 2006	IRPEF 2007
0-10.329	18		23
10.329-15.000		23	
15.000-15.493	24		
15.493-26.000		33	27
26.000-28.000	32		
28.000-30.987		39	38
30.897-33.500	39		
33.500-55.000		39	41
55.000-69.721			
69.721-75.000		43	
75.000-100.000	45		
oltre 100.000			43

Tab. 4 ALIQUOTE MARGINALI LEGALI ED EFFETTIVE NELLA NORMATIVA 2006 E 2007

Secondo la normativa 2006, l'imposta è data da

$$T = t \cdot \left(Y - \frac{26000 + DEDL - Y}{26000} \cdot DEDL - \frac{78000 + DEDF - Y}{78000} \cdot DEDF \right),$$

dove t è l'aliquota marginale legale e $DEDL$ e $DEDF$ sono le deduzioni potenziali (da lavoro e familiari); quindi l'aliquota marginale effettiva è

$$\frac{\partial T}{\partial Y} = t \cdot \left(1 + DEDL/26000 + DEDF/78000 \right).$$

Con la Finanziaria approvata, invece, il calcolo è leggermente più complesso, perché le formule dei coefficienti utilizzati per il calcolo delle detrazioni variano rispetto al reddito. In sintesi (a meno delle microdetrazioni, e senza considerare la detrazione per i figli minori di tre anni e quella per altri familiari a carico), l'imposta è pari a

$$T = tY - \left(L_1 + L_2 \frac{l_2 - Y}{l_2 - l_1} \right) - DETC - 800 \cdot \frac{80000 + 15000 \cdot N - Y}{80000 + 15000 \cdot N} \cdot N$$

essendo L_1 ed L_2 , rispettivamente, la parte fissa e quella variabile della detrazione da lavoro nelle varie fasce di reddito, l_2 ed l_1 gli estremi superiore ed inferiore della fascia considerata, $DETC$ la detrazione per il coniuge ed N il numero di figli (maggiori di tre anni); da ciò si ottiene

$$\frac{\partial T}{\partial Y} = t + \frac{L_2}{l_2 - l_1} + \frac{800 \cdot N}{80000 + 15000 \cdot N} + C, \quad C = \begin{cases} 110/c_1 & \text{se } Y \leq c_1 \\ 690/(c_3 - c_2) & \text{se } c_2 < Y \leq c_3 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

essendo c_1 , c_2 e c_3 i limiti delle fasce di reddito relativi alla detrazione per il coniuge (rispettivamente pari a 15000, 40000 e 80000).

ge con reddito più alto). In secondo luogo, vi è un rilevante incremento delle addizionali locali, come osservato anche nella Relazione Tecnica al disegno di legge, come effetto indiretto della trasformazione delle deduzioni per carichi familiari in detrazioni dall'imposta: le deduzioni, infatti, andavano considerate nella definizione della base imponibile delle addizionali (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 6 giugno 2005), e dunque la loro eliminazione provoca un aumento immediato della base imponibile e delle imposte locali (anche in assenza di variazioni di aliquote). L'aumento delle addizionali, del resto, viene evidentemente rafforzato sia dalla possibilità, concessa dalla Finanziaria agli Enti Locali, di ritoccare le aliquote verso l'alto, sia dall'aumento automatico delle addizionali regionali al valore massimo consentito (1,4%), già disposto dalla normativa precedente per le Regioni che presentano

elevati *deficit* sanitari (per il 2006 si tratta di Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia). Infine, viene cancellata l'esenzione per i percettori di redditi non da lavoro fino a 3.000 euro.

Le principali misure relative ai contributi sociali ed agli assegni al nucleo familiare

La Finanziaria prevede, a partire dal 1° gennaio 2007, un insieme di interventi sulla struttura delle aliquote contributive. Quelle pensionistiche per il finanziamento delle gestioni degli artigiani e commercianti, iscritti presso l'INPS, sono incrementate al 19,5%⁵ (20% dal 2008). Questo livello è applicato con un minimale di reddito (pari a 13.598 euro annui nel 2007) e fino alla soglia di 40.083 euro, mentre per i redditi superiori, e fino al massimale di

⁵ Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all'aliquota contributiva pensionistica del 19,5% deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (art.5 del DL 28/3/96 n. 207), ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

66.805 euro, è prevista un'aliquota più elevata di 1 punto percentuale. Si velocizza pertanto il processo di incremento graduale delle aliquote che, in base alla precedente normativa, sarebbero cresciute dal 17,6% e dal 17,9%, rispettivamente, per artigiani e commercianti nel 2007 (con un punto percentuale ulteriore per le quote di reddito eccedenti i 40.083 euro annui), fino al 19% nel 2014⁶.

Per i dipendenti, viene incrementata di 0,3 punti percentuali la parte di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore. In conseguenza di questo aumento, l'aliquota di finanziamento complessiva (a carico del lavoratore e del datore di lavoro) viene portata dal 32,7% (l'8,89% a carico del lavoratore e 23,81% a carico del datore) al 33%. Contestualmente, scompare la differenza fra aliquota di finanziamento e di computo, entrambe pari al 33 per cento.

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, ovvero coloro che hanno redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa (ora definita a "progetto", tranne che nel pubblico impiego), attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale), lavoro occasionale o vendita a domicilio (i redditi di questi ultimi devono essere superiori a 5.000 euro annui) sono previsti i seguenti incrementi di aliquota (posta per 1/3 a carico dei lavoratori e per 2/3 a carico dei datori):

- per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche l'aliquota previdenziale è stabilita pari al 23%, rispetto alle aliquote già definite per il 2007 (17,9% fino a 40.083 euro annui e 18,9% oltre tale soglia)⁷. Resta invece invariato il versamento dello 0,5%, aggiuntivo, per il finanziamento dell'indennità di maternità, di malattia e l'assegno per il nucleo familiare. La

nuova aliquota è applicabile fino al raggiungimento del massimale di reddito, pari a 87.187 euro annui nel 2007. Contestualmente, scompare la differenza fra aliquota di finanziamento e di computo, entrambe stabilite pari al 23%;

- per i rimanenti iscritti alla Gestione Separata - ovvero i lavoratori già iscritti ad altre forme di previdenza o titolari di pensione indiretta e i titolari di pensione diretta - l'aliquota viene fissata al 16%. In base alla legislazione vigente nel 2006 esisteva invece una disomogeneità fra tali categorie di lavoratori, dal momento che l'aliquota per chi era già coperto da altre forme di previdenza obbligatoria risultava pari al 10%, mentre quella dei titolari di pensione diretta era del 15%. Analogamente a quanto accade per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, l'aliquota del 16% è applicabile fino al raggiungimento del massimale di reddito.

La Legge Finanziaria per il 2007 stabilisce inoltre nuovi limiti di reddito familiare e nuovi importi degli assegni per i nuclei con figli minori a carico, uno o entrambi i genitori e senza componenti inabili⁸. La decorrenza per l'applicazione dei nuovi criteri è il 1° gennaio 2007 e anticipa di un semestre l'abituale rivalutazione, generalmente prevista dal 1° luglio.

La manovra incrementa sensibilmente le soglie di reddito familiare entro le quali si ha diritto all'erogazione degli assegni, ampliando, quindi, il numero di nuclei beneficiari. Inoltre, per i nuclei numerosi (con più di 3 figli - o equiparati - con

⁶ Si ricorda che il regime contributivo di questi lavoratori autonomi continua a prevedere la riduzione, pari a 3 punti percentuali, dell'aliquota per coloro che hanno un'età inferiore a 21 anni.

⁷ La precedente normativa stabiliva, inoltre, che l'aliquota di finanziamento sarebbe cresciuta gradualmente fino a un livello del 19% nel 2013.

⁸ L'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto nel 1988 e spetta ai lavoratori dipendenti, ai titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e, a partire dal 2004 (L. 311/2004, art.1, c.157), anche ai lavoratori che svolgono un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, e non ad altre forme previdenziali. Restano in vigore i "vecchi assegni familiari" di importo fisso per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, piccoli coltivatori diretti e per i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Gli importi di questi assegni sono esigui e non sono mai stati rivalutati. L'importo degli assegni è direttamente correlato al numero dei componenti e inversamente alle soglie di reddito familiare, che sono aggiornate annualmente dall'INPS in base al tasso di inflazione. Alla formazione del reddito familiare concorrono i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente. L'assegno spetta a condizione che il reddito da lavoro dipendente e assimilato non sia inferiore al 70% del totale.


meno di 26 anni) sono considerati, ai fini della determinazione dell'assegno, oltre ai figli minori, anche quelli con più di 18 anni, ma meno di 21, se studenti o apprendisti. Infine, vengono rideterminati gli importi e ne viene riformulata la relazione rispetto al reddito, per attenuare gli effetti di tipo "trappola della povertà" che si verificavano con il sistema di decrescenza "a scalini" della normativa precedente.

Il valore massimo dell'assegno (pari a 1.650 euro con un figlio, 3.100 con due figli, etc.) viene erogato alle famiglie con reddito complessivo fino a 12.500 euro; oltre questo limite, l'assegno decresce ogni 100 euro di maggiore reddito familiare di un importo variabile in base alla tipologia del nucleo e al livello di reddito (si vedano i Graff. 2-3).


Inoltre, viene disposta l'erogazione di un assegno "aggiuntivo", conferito ai nuclei con un solo genitore, senza componenti inabili e in presenza di 3, 4 o 5 componenti, oltre al genitore; anche l'importo di tale assegno è decurtato, fino ad azzerarsi, secondo uno schema analogo a quello sopra descritto.

Per i nuclei con più di 5 componenti (con uno o entrambi i genitori) è prevista una maggiorazione dell'assegno pari al 15%, nonché un ulteriore importo di 660 euro per ogni componente oltre il settimo.

Gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli (nonché le decurtazioni dell'assegno previste per la contemporanea presenza nel nucleo di altri minori a carico e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo superiore a sette) sono rivalutati del 15%, restando inalterati i livelli di reddito familiare.



* Per i valori 2007 si è approssimata la decrescenza "a scalini" (molto ridotti rispetto al 2006) con una funzione lineare




* Per i valori 2007 si è approssimata la decrescenza "a scalini" (molto ridotti rispetto al 2006) con una funzione lineare

L'analisi per figure-tipo

Nei grafici che seguono è disegnata, per ogni figura-tipo, la curva che misura, al crescere del reddito, la differenza di prelievo netto (ovvero la differenza di reddito disponibile) rispetto alla normativa 2006, ottenuta applicando la riforma 2007, comprensiva di tutti gli interventi sin qui descritti: quando la curva è in campo negativo descrive una situazione di maggior favore delle nuove normative, viceversa quando i valori sono positivi. In tutti i grafici si considerano contribuenti senza redditi immobiliari; inoltre, viene supposta un'aliquota IRPEF addizionale dell'1,1% (0,9% per quella regionale e 0,2% per quella comunale), ritenuta un'ipotesi minima⁹.

Nel caso di un contribuente con reddito da pensione e senza figli a carico (Graf. 4) si considerano i soli effetti della variazione dell'IRPEF (non essendo la figura in esame soggetta al pagamento di contributi, né godendo di assegni familiari). I redditi molto bassi, come detto, non sperimentano alcuna variazione di prelievo, poiché rientrano già nella *no tax area*; il primo scalino si verifica intorno ai 7.500 euro (10.000 con coniuge a carico), laddove le nuove detrazioni garantiscono ora l'esenzione dal pagamento dell'imposta (con un guadagno di 230 euro, e di 280 euro circa se il coniuge è a carico). Il vantaggio quindi si riduce progressivamente (pur rimanendo quasi ovunque maggiore per il contribuente con carichi) fino ad una soglia che è pari a circa 37.000 euro (36.000 con coniuge a carico¹⁰), oltre la quale





⁹ Come visto, parecchie Regioni hanno, già nel 2006, un'aliquota superiore allo 0,9%, quantomeno per alcune fasce reddituali: oltre alle già citate Regioni con *deficit* sanitari, si tratta di Calabria, Piemonte, Umbria, Veneto, Lombardia, Marche e, dal 2007, Emilia Romagna.

¹⁰ È questo un tipico caso che esemplifica bene l'effetto negativo per i contribuenti dell'aumento di base imponibile su cui si applicano le addizionali locali in seguito alla scomparsa delle deduzioni per carichi familiari.

si verifica un aggravio di imposta, che cresce fino a stabilizzarsi sui 1.800 euro circa, oltre i 100.000 euro di reddito.



Si noti l'andamento non lineare dei vantaggi, in particolare fino a 40.000 euro circa: ciò è un effetto dell'eliminazione delle deduzioni, le quali garantivano sconti d'imposta che, pur decrescendo linearmente con il reddito, presentavano dei "salti" quando il reddito imponibile passava ad uno scaglione superiore. Tale inconveniente non si verifica, invece, con le nuove detrazioni, che assicurano (a meno delle micro-detrazioni) uno sconto d'imposta linearmente decrescente. Come vedremo nei grafici successivi, ciò si verifica per tutte le tipologie di contribuenti (tutte quelle che beneficiavano di deduzioni dall'imponibile fino al 2006 e ora ottengono detrazioni dall'imposta).

La differenza di prelievo per un artigiano (Graff. 5-6) segue sostanzialmente lo stesso andamento, con alcune differenze non secondarie: l'importo degli sconti fiscali è generalmente più pronunciato, rispetto al caso, appena visto, di un pensionato, raggiungendo un valore massimo di circa 300 euro in corrispondenza di 13.000 e 16.000 euro di reddito, rispettivamente per un contribuente senza carichi familiari e con moglie e due figli a carico, ed anche la soglia oltre la quale si verifica un aggravio d'imposta è leggermente superiore (40.000 euro e 31.000 circa, nei due casi considerati). Ciò è un effetto della diminuzione di base imponibile, per tale tipologia di contribuenti, dovuta all'aumento dei contributi sociali. Tuttavia, passando a considerare la variazione di prelievo complessivo, i maggiori oneri contributivi annullano gli sconti d'imposta anche per le fasce di reddito basse: complessivamente, i maggiori oneri sarebbero contenuti entro i 500 euro, per redditi fino a



25.000 e 28.000 euro (rispettivamente per il lavoratore senza carichi e per quello con moglie e due figli), per poi crescere fino a quasi 2.500 euro, nel caso di contribuenti molto ricchi (oltre i 100.000 euro).

Da ultimo, si analizzano i grafici relativi ai lavoratori dipendenti (Graff. 7-9). Stante la scarsa rilevanza dell'incremento contributivo per tale tipologia di lavoratori, le curve del prelievo fiscale sono del tutto analoghe a quelle osservate per i pensionati, con lo "scalino" in corrispondenza dell'aumento dell'area di esenzione e una simile entità dei benefici; anche in questo caso, inoltre, la soglia di reddito oltre la quale la differenza di prelievo diventa positiva è inferiore per il contribuente con carichi familiari rispetto a quello *single*. Tuttavia, per i lavoratori dipendenti entrano in vigore, dal 1° gennaio, anche i nuovi importi e le nuove soglie per beneficiare degli assegni familiari, come ben evidenziato dalla terza curva presente nei Grafici 8-9: grazie ai nuovi assegni, dunque, i vantaggi sono decisamente più marcati per i redditi medio-bassi, raggiungendo un massimo di circa 750 euro in corrispondenza di un reddito familiare pari a 25.000 euro. Inoltre, la soglia di reddito entro la quale si ottiene un guadagno risulta sensibilmente più elevata (oltre i 40.000 euro di reddito familiare), e gli assegni migliorano il saldo fino ad oltre 65.000 euro di reddito familiare¹¹. Infine, vale la pena di sottolineare che l'incremento degli assegni apporta vantaggi anche ai contribuenti che non beneficiavano della riduzione dell'imposta perché incapienti: infatti, il valore massimo dell'assegno, concesso a famiglie con redditi



¹¹ Come per i confronti basati sulla variazione della sola IRPEF, anche in questo caso l'andamento erratico dei guadagni di reddito osservati considerando gli assegni al nucleo familiare è da attribuire alla sostituzione di un disegno di decrescenza "a scalini" ad uno (approssimativamente) lineare.

molto bassi, aumenta di circa 100 euro.

Infine, con l'ultimo grafico relativo ai lavoratori dipendenti si tracciano le variazioni di reddito disponibile per un nucleo familiare in cui entrambi i coniugi lavorano e contribuiscono ognuno per il 50% al reddito familiare. A parità di reddito familiare, i guadagni sono in questo caso più marcati e più estesi, poiché nelle famiglie avvantaggiate dalle nuove norme IRPEF entrambi i coniugi rientrano nella fascia di reddito maggiormente beneficiata¹².


I risultati delle microsimulazioni dell'ISAE

Per l'analisi degli effetti redistributivi e degli oneri di finanza pubblica si utilizza il modello di microsimulazione delle imposte dirette e dei contributi ITAXMOD dell'ISAE, basato sui dati dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta dalla Banca d'Italia per l'anno 2002 (su 8.000 famiglie e circa 21.000 individui) e aggiornata al 2007.

Gli effetti redistributivi sono valutati dall'ISAE ponendo a confronto l'IRPEF 2007 con la normativa in vigore nel 2006, in relazione a tre diversi scenari: la prima simulazione considera la riforma dell'IRPEF (comprendendo gli effetti di aumento delle addizionali locali legati all'eliminazione delle deduzioni familiari); nel secondo e nel terzo scenario si aggiungono al caso precedente la nuova normativa sui contributi e, da ultimo, anche il nuovo regime degli assegni al nucleo familiare (ANF).

Le tabelle 5 e 6 riassumono gli effetti sulle

¹² Si noti che, mentre i nuovi importi degli assegni familiari dipendono solo dal numero di componenti, e non dal numero di percettori, l'unità impositiva per l'IRPEF è l'individuo, e non la famiglia: l'imposta è quindi maggiore se il reddito del nucleo viene prodotto dal solo capofamiglia rispetto al caso in cui vi sono due percettori.



famiglie della manovra sull'IRPEF per il 2007, in relazione a tutti e tre gli scenari considerati.

Analizzando la prima delle tre ipotesi descritte, si evidenzia che circa il 63% delle famiglie ottiene, in seguito alle nuove disposizioni, un beneficio medio pari a 170 euro, mentre il 22% dei nuclei subisce una perdita media di circa 470 euro. Il 15% circa dei contribuenti, invece, risulta neutrale rispetto alla riforma ed è costituito soprattutto da quei nuclei con redditi bassi, esonerati, per via dell'incapienza, dal pagamento di IRPEF e addizionali.

Aggiungendo la nuova normativa sui contributi, si evidenzia, rispetto al primo scenario, un aumento del carico tributario sulle famiglie. La percentuale degli avvantaggiati, rispetto al caso precedente, scende, infatti, al 57%, con una riduzione del beneficio medio per famiglia (149 euro), mentre aumenta il numero delle famiglie svantaggiate (circa il 33%), che subiscono una perdita media di 428 euro. Si determina, inoltre, una riduzione (10%) della quota dei nuclei non interessati da variazioni di prelievo.

Passando a considerare l'ultimo scenario, si può evidenziare che l'introduzione degli ANF riduce gli effetti sfavorevoli dovuti all'aumento dei contributi, sebbene - come vedremo - i benefici riguardino in modo diversificato i nuclei in relazione alla loro composizione e numerosità. Gli effetti congiunti della variazione dell'IRPEF, delle addizionali locali, dei contributi e degli assegni al nucleo familiare consentono di ottenere un guadagno in circa il 62% dei casi, con un aumento di 214 euro del reddito disponibile. Diminuisce simmetricamente la percentuale dei nuclei svantaggiati (29%), per i quali l'aggravio medio in termini di maggiore imposta ammonta a circa 450 euro.

Le tabelle 7-9 consentono di approfondire

Tab. 5 EFFETTI DELLA MANOVRA PER IL 2007
(valori percentuali)

	IRPEF + addizionali locali	IRPEF + addizionali locali + contributi	IRPEF + addizionali locali + contributi + assegni familiari
Famiglie non toccate	14,9	9,6	9,5
Famiglie avvantaggiate	62,9	57,0	61,8
Famiglie svantaggiate	22,2	33,4	28,7
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004).

Tab. 6 EFFETTI DELLA MANOVRA PER IL 2007

	Guadagno medio familiare in euro (1)	Guadagno medio familiare in % del reddito (1)	Perdita media familiare in euro (2)	Perdita media familiare in % del reddito (2)
IRPEF + addizionali locali	170	0,7	474	0,9
IRPEF + addizionali locali + contributi	149	0,6	428	0,8
IRPEF + addizionali locali + contributi + assegni familiari	214	0,9	451	0,8

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004).

(1) Solo famiglie avvantaggiate.

(2) Solo famiglie svantaggiate.

l'analisi dell'impatto delle modifiche dell'IRPEF sul reddito disponibile, attraverso la disaggregazione delle famiglie in base alla condizione economica, alla collocazione geografica, alla fonte di reddito del capofamiglia e alla numerosità e composizione del nucleo.

Come emerge dalla tabella 7, i vantaggi derivanti dalle variazioni dell'IRPEF e delle addizionali locali si concentrano principalmente sulle famiglie delle classi di reddito intermedie, soprattutto su quelle nel 3° quintile (81,1%), mentre il 54,6% dei nuclei più ricchi (quelli nell'ultimo quintile) è interessato da un aumento del carico tributario. Per quanto riguarda gli effetti sui nuclei familiari più poveri, è da rilevare, invece, l'elevata frequenza, nel primo quintile, degli incapienti (57,7%), soggetti per i quali la manovra non determina alcuna variazione di prelievo. La disaggregazione geografica evidenzia che la maggior parte delle famiglie beneficiarie è concentrata nell'Italia centro-settentrionale, mentre quelle del Sud sono le meno toccate dalla manovra, anche in questo caso per una maggiore diffusione di incapienti in tali regioni. I risultati relativi alla fonte di reddito del capofamiglia mostrano un'elevata percentuale (74,7%) di pensionati che ottengono una riduzione del prelievo, mentre sono più contenuti i valori riferiti a dipendenti (59,3%) e lavoratori autonomi (46,6%). Se si considera, invece, la differenziazione per composizione e numerosità delle famiglie, in questo scenario risultano maggiormente beneficiati, rispetto ai nuclei con due figli, i *single* e quelli con solo coniuge a carico, poiché la normativa determina uno svantaggio tanto più accentuato quanto più alto è il numero di familiari a carico (per l'effetto delle addizionali). Tuttavia, come vedremo più oltre, i nuclei con figli ottengono un aumento degli assegni che attenua la normativa IRPEF più sfavorevole.

L'inclusione nella simulazione della variazione

della normativa sui contributi, che ha definito un generalizzato aumento delle aliquote, determina, come già evidenziato, una contrazione del numero di coloro che traggono vantaggio rispetto allo scenario precedente. Sebbene l'aumento degli svantaggiati sia concentrato soprattutto tra i lavoratori autonomi (circa il 73%) per i quali, come visto, l'aggravio contributivo è stato più marcato, l'aumento del carico tributario interessa tutte le fasce di reddito, andando a toccare anche i percettori più poveri, come emerge dal consistente aumento degli svantaggiati nel primo quintile (29,3%).

L'ultimo scenario considerato include la variazione della normativa sugli assegni al nucleo familiare. In questo caso, come emerge dalla tabella 9, aumenta la percentuale dei beneficiari della manovra (62% circa), concentrati soprattutto nel secondo, terzo e quarto quintile di reddito. Sebbene rimanga alta nel primo quintile (34%) la quota di nuclei non toccati dalla manovra¹³, il numero delle famiglie a bassissimo reddito che ottiene un maggior reddito disponibile aumenta in modo consistente, passando al 46,6% del totale. Per quanto riguarda l'area geografica, i risultati mostrano che un'elevata percentuale di famiglie al Centro e al Nord trae beneficio dalla riforma, mentre la quota più alta di nuclei non toccati e di svantaggiati si rileva rispettivamente nelle zone meridionali e settentrionali. In questo scenario si può osservare che il 64,3% dei nuclei con capofamiglia lavoratore dipendente ottiene una riduzione del prelievo netto, mentre la percentuale dei nuclei di lavoratori autonomi che subiscono una perdita è pari a circa il 72%. Il minor vantaggio per gli autonomi è il risultato congiunto del meno favorevole trattamento fiscale, del più consistente aggravio contributivo e del fatto di non essere interessati dall'incremento degli ANF, erogati solo a favore dei dipendenti (o assimilati). L'ultima parte della tabella 9 presenta i

¹³ Si tratta evidentemente di nuclei incapienti e senza figli a carico.

Tab. 7 EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL'IRPEF E DELLE ADDIZIONALI LOCALI

	Quintili di reddito equivalente (1)					Totale	Num. famiglie
	1°	2°	3°	4°	5°		
Famiglie non toccate	57,7	12,0	3,1	1,1	0,9	14,9	3.185893
Famiglie avvantaggiate	37,0	74,6	81,1	77,3	44,6	62,9	13.409.263
Famiglie svantaggiate	5,4	13,4	15,9	21,6	54,6	22,2	4.722.115
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21.317.271

	Area geografica (valori percentuali)		
	Nord	Centro	Sud
Famiglie non toccate	6,6	9,9	29,5
Famiglie avvantaggiate	65,4	68,5	56,2
Famiglie svantaggiate	28,0	21,6	14,3
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Fonte di reddito del capofamiglia		
	pensionato	lav. autonomo	lav. dipendente
Famiglie non toccate	12,7	9,3	9,5
Famiglie avvantaggiate	74,7	46,6	59,3
Famiglie svantaggiate	12,6	44,1	31,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Carichi familiari		
	Single	solo coniuge a carico	coniuge e 2 figli a carico
Famiglie non toccate	12,6	12,0	31,9
Famiglie avvantaggiate	72,2	72,7	47,8
Famiglie svantaggiate	15,2	15,3	20,3
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004)

(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.

Tab. 8 EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL'IRPEF, DELLE ADDIZIONALI LOCALI E DEI CONTRIBUTI

	Quintili di reddito equivalente (1)					Totale	Num. famiglie
	1°	2°	3°	4°	5°		
Famiglie non toccate	34,7	9,1	2,4	1,1	0,8	9,6	2.053.186
Famiglie avvantaggiate	35,9	70,5	75,0	68,2	35,3	57,0	12.148.000
Famiglie svantaggiate	29,3	20,4	22,6	30,7	63,9	33,4	7.116.085
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21.317.271

	Area geografica (valori percentuali)		
	Nord	Centro	Sud
Famiglie non toccate	4,2	5,5	19,6
Famiglie avvantaggiate	57,9	64,0	51,5
Famiglie svantaggiate	37,8	30,5	28,9
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Fonte di reddito del capofamiglia		
	pensionato	lav. autonomo	lav. dipendente
Famiglie non toccate	12,2	3,1	1,8
Famiglie avvantaggiate	72,9	24,3	53,5
Famiglie svantaggiate	14,8	72,7	44,7
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Carichi familiari		
	single	solo coniuge a carico	coniuge e 2 figli a carico
Famiglie non toccate	11,6	10,7	10,5
Famiglie avvantaggiate	66,8	68,0	42,4
Famiglie svantaggiate	21,6	21,3	47,1
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004)

(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.

Tab. 9 EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL'IRPEF, DELLE ADDIZIONALI LOCALI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

	Quintili di reddito equivalente (1)					Totale	Num. famiglie
	1°	2°	3°	4°	5°		
Famiglie non toccate	34,0	9,1	2,4	1,1	0,8	9,5	2.019.890
Famiglie avvantaggiate	46,6	75,9	79,7	71,1	35,8	61,8	13.178.807
Famiglie svantaggiate	19,4	15,1	17,9	27,7	63,4	28,7	6.118.574
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21.317.271

	Area geografica (valori percentuali)		
	Nord	Centro	Sud
Famiglie non toccate	4,2	5,5	19,2
Famiglie avvantaggiate	62,3	68,8	57,0
Famiglie svantaggiate	33,5	25,7	23,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Fonte di reddito del capofamiglia		
	Pensionato	lav. autonomo	lav. dipendente
Famiglie non toccate	12,2	3,1	1,5
Famiglie avvantaggiate	73,1	25,4	64,3
Famiglie svantaggiate	14,7	71,6	34,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0

	Carichi familiari		
	single	solo coniuge a carico	coniuge e 2 figli a carico
Famiglie non toccate	11,6	10,7	10,0
Famiglie avvantaggiate	66,8	68,0	60,2
Famiglie svantaggiate	21,6	21,3	29,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004)

(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.

risultati delle simulazioni della manovra complessiva, considerando la disaggregazione per composizione e numerosità del nucleo familiare. Rispetto allo scenario precedente, ovviamente, non vi sono variazioni nella percentuale di avvantaggiati e non toccati dalla riforma per quanto riguarda i nuclei senza figli a carico. Nell'ipotesi di famiglie con due figli, invece, aumenta in modo considerevole la quota degli avvantaggiati (dal 42% dello scenario precedentemente considerato al 60%). Tuttavia, è da evidenziare che una quota ancora elevata dei nuclei appartenenti a questa tipologia subisce un aggravio di imposta. Come visto nell'analisi per figure-tipo (Graff. 6, 8 e 9), si tratta sostanzialmente di famiglie di lavoratori non dipendenti con figli, che vedono aumentare il carico fiscale a causa dell'incremento dell'imponibile delle addizionali regionali, e di lavoratori dipendenti con redditi medio alti che non percepiscono gli assegni familiari o ne ottengono di importo esiguo, tale da non bilanciare l'effetto negativo in termini di maggiore imposta. Complessivamente, si tratta di circa il 30% delle famiglie con coniuge e due figli a carico.

Nella tabella 10 sono riportati alcuni indicatori relativi al grado di redistribuzione e di progressività globale definito dall'IRPEF 2007 rispetto all'IRPEF 2006 (non si considerano quindi le variazioni di contributi e assegni). Il valore della prima colonna rappresenta l'indice di Gini per i redditi lordi, mentre nella seconda e nella terza sono presentati, rispettivamente, l'indice di concentrazione dei redditi netti e quello dell'imposta, per l'IRPEF 2006 e l'IRPEF 2007. L'aumento dell'indice RS di Reynolds Smolenski (il cui valore è dato dalla differenza tra l'indice della prima e della seconda colonna), indica che la manovra per il 2007 accresce, seppur leggermente, la redistribuzione dei redditi rispetto all'IRPEF 2006. L'analisi dell'indice K (pari alla differenza tra il valore della terza e della prima colonna) mostra che la progres-

sività del sistema fiscale aumenta, anche se in modo contenuto. Il valore dell'ultima colonna della tabella 10 rappresenta l'aliquota media gravante sul reddito disponibile familiare, che risulta pressoché invariata nei due sistemi fiscali.

Tab.10 INDICI DI REDISTRIBUZIONE E DI PROGRESSIVITA'

	G _{YL}	C _{YN}	C _{TX}	RS	K	t
IRPEF 2006	0,4051	0,3575	0,5731	0,0476	0,168	0,1235
IRPEF 2007	0,4051	0,3547	0,5844	0,0504	0,1793	0,1206

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004).

Conclusioni

Come si è visto, la struttura dell'imposta sulle persone fisiche è stata interessata da numerosi mutamenti, che hanno portato, in base alle nostre simulazioni, una (leggera) riduzione dell'aliquota media ed un aumento del grado di progressività e redistribuzione del sistema; principalmente, sono stati i contribuenti con redditi medio-bassi e quelli con carichi familiari a beneficiare dei maggiori sconti d'imposta, mentre i percettori di redditi alti hanno subito un aggravio di oneri. Il consistente aumento degli assegni al nucleo familiare, nell'importo e nel numero di beneficiari, ha inoltre fornito un ulteriore vantaggio per le famiglie numerose, ed ha di molto attenuato la vecchia struttura "a scalini" degli assegni, approssimando una decrescenza lineare con il reddito, per evitare fenomeni di tipo "trappola della povertà". Quanto ai contributi, l'aumento delle aliquote ha interessato principalmente i lavoratori autonomi, per i quali i maggiori oneri hanno più che controbilanciato i rilevanti sconti fiscali loro concessi.

Alcuni aspetti tecnici nella definizione della nuova IRPEF hanno attenuato i vantaggi che il complesso di aliquote, scaglioni e detrazioni prevedeva: scompare il *family tax planning*; gli oneri deducibili (e la prima casa) entrano nella formula per calcolare le detrazioni, abbassandole leggermente; viene cancellata l'esenzione sugli "altri redditi" (non da lavoro) fino a 3.000 euro; da ultimo, l'eliminazione delle deduzioni familiari ha un effetto indotto sul gettito delle addizionali locali, la cui base imponibile aumenta sensibilmente (per i nuclei con carichi familiari).

Qualche dubbio permane su alcuni aspetti delle norme discusse. Non si può, infatti, non sottolineare come i maggiori sgravi fiscali siano stati

ottenuti attraverso la definizione di un sistema di norme complesso e, talvolta, scarsamente comprensibile. In particolare, la nuova definizione della detrazione per il coniuge e le micro-detrazioni appaiono non coerenti con la logica delle nuove detrazioni, che concedono sconti decrescenti rispetto al reddito, a differenza di quanto avveniva, in alcuni casi, per le deduzioni; tali interventi non sembrano quindi giustificati se non dalla volontà di accrescere i benefici su determinate categorie di contribuenti.

In aggiunta a ciò, va rilevato che, nell'azione pubblica di sostegno alle famiglie, le erogazioni monetarie andrebbero accompagnate da una più incisiva azione di incremento dei servizi per le responsabilità familiari e da norme che favoriscano maggiormente la conciliazione dei tempi lavorativi e familiari (per quanto in Finanziaria sono stati appostati limitati stanziamenti per questi obiettivi). Inoltre, le erogazioni monetarie rimangono, nel sistema attuale, uno strumento di cui non possono beneficiare tutte le famiglie: gli assegni sono erogati solo ai lavoratori dipendenti o assimilati, mentre gli sconti d'imposta non possono toccare gli incapienti.

Parimenti, nel sostegno dei poveri la leva fiscale non appare adeguata, poiché questa non riguarda i soggetti con redditi troppo bassi per pagare le imposte (a meno di non pensare ad un'imposta negativa). Anche in questo caso, lo strumento appropriato andrebbe forse ricercato altrove, in una misura non categoriale di sostegno al reddito, *means tested*, attribuita attraverso meccanismi di selezione e controllo più rigidi di quelli previsti nell'ambito del sistema fiscale, che dovrebbe costituire la rete di protezione per tutti i cittadini dal rischio di cadere in condizioni di povertà, così come avviene già oggi nella maggioranza dei paesi europei.